



LINEE GUIDA E CRITERI OPERATIVO-GESTIONALI PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE E PROVINCIALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.

ART. 1 - FINALITA'

Scopo delle presenti disposizioni è disciplinare, mediante il rilascio di concessioni amministrative e nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa vigente, l'uso delle palestre e degli impianti sportivi sia di proprietà Comunale sia Provinciale in orario extrascolastico. Tutte le palestre comunali hanno un'agibilità che ne permette esclusivamente l'uso sportivo, scolastico o affine, pertanto si precisa che è obbligatorio rispettarne la capienza massima così come indicato nella concessione d'uso.

ART. 2 - CRITERI DI PRIORITA' NELLE ASSEGNAZIONI

1. In ossequio al principio di razionalizzazione verranno concentrate, nei limiti del possibile, le ore richieste da una stessa società nella medesima palestra.
2. Sarà data priorità alle iniziative promosse e curate direttamente dal Comune o da terzi con il patrocinio o la collaborazione dell'Amministrazione Comunale. In occasione di eventi particolari o di straordinarie esigenze dell'Assessorato o delle Scuole dovrà sempre essere possibile sospendere temporaneamente o revocare la concessione effettuata.
3. Sarà data priorità nella concessione degli spazi alle seguenti fattispecie, nell'ordine preciso di elencazione:
 - ai residenti nella Città di Gallarate e alle Società con sede nella stessa;
 - alle società che effettuano campionati nazionali delle varie federazioni, dando la precedenza ai più importanti;
 - alle società affiliate al Coni od ad enti di promozione sportiva e, in subordine, ai gruppi sportivi;
 - ai Centri di Avviamento allo Sport (CAS) dalle fasce più basse di età a quelle più alte. Per le nuove richieste le stesse dovranno essere accolte in stretto ordine cronologico di presentazione della domanda.
 - alle società che praticano attività federali con il settore giovanile, con precedenza a quelle con maggior numero di iscritti, sulla base di apposite autocertificazioni. In caso di riscontrate false dichiarazioni, l'assegnazione delle palestre si intenderà

decaduta, riservate le ulteriori azioni di legge. Per l'assegnazione alle squadre con settore giovanile verrà data priorità alla prima squadra.

4. Subordinatamente ai criteri di cui al punto precedente verranno confermati i precedenti assegnatari, tenuto conto della specificità degli impianti in riferimento all'attività sportiva svolta.
5. Le assegnazioni saranno subordinate alla verifica del regolare pagamento delle tariffe dell'anno sportivo precedente e del corretto utilizzo delle strutture.
6. In caso di riscontrato mancato utilizzo per non meno di tre volte consecutive, non debitamente giustificato, l'assegnazione si intenderà revocata d'ufficio, e in tal senso dovrà procedere il titolare della funzione Sport.
7. In caso di disponibilità l'Ufficio Sport potrà concedere l'uso sporadico di palestre per eventi particolari, per un massimo di quattro volte nell'arco della stagione sportiva.

ART. 3 DIVIETI E NORME COMPORTAMENTALI

1. In palestra sono consentite solo attività di tipo sportivo, scolastico o affini.
2. È fatto obbligo di rispettare la capienza massima dell'impianto, così come indicato nella concessione d'uso.
3. L'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se assistiti da almeno un istruttore, allenatore, dirigente o accompagnatore maggiorenne, responsabile per conto della stessa.
4. È fatto divieto di far accedere le persone estranee alla Società o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato.
5. L'accesso al pubblico è consentito esclusivamente negli impianti secondo le normative vigenti.
6. Gli istruttori devono far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
7. È fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.
8. È vietato apporre cartelloni pubblicitari o simili e svolgere pubblicità all'interno della palestra, salvo specifica autorizzazione.
9. È vietato agli utenti l'intervento autonomo nella regolazione degli impianti di illuminazione e di riscaldamento.
10. Alla palestra (intesa come luogo dell'esercizio fisico) si accede solo con scarpe da ginnastica, che non devono comunque essere le stesse usate all'esterno.
11. In tutta la struttura oggetto della concessione (ingresso, corridoi, spogliatoi, palestra, servizi igienici) è vietato fumare.
12. Nessun materiale dovrà essere lasciato in palestra, costituendo pericolo per gli atleti in movimento.
13. La pulizia dell'impianto sportivo e dei servizi igienici annessi sono a carico della società concessionaria e devono essere effettuate al termine di ogni utilizzo.
14. Tutti i pavimenti, accessori ed attrezzi devono essere lasciati perfettamente puliti e devono essere riposti nella stessa posizione in cui sono stati trovati; l'immondizia e i rifiuti in genere non devono essere lasciati all'interno dell'edificio. Anche le aree esterne recintate vanno mantenute pulite.
15. È vietata l'introduzione di cani e di altri animali in tutta l'area di pertinenza degli impianti sportivi.

16. I parcheggi devono essere utilizzati secondo le norme dettate dal codice della strada e non devono assolutamente essere ostacolati gli accessi principali dell'impianto. E' in ogni caso vietato parcheggiare all'interno dei cancelli.
17. I cancelli, se incustoditi, devono essere chiusi ad ogni passaggio.
18. Durante la permanenza in palestra non devono essere chiuse a chiave le porte d'uscita, onde facilitare la fuga in caso di emergenza.
19. Nelle palestre deve essere portato il solo materiale indispensabile, che non può essere lasciato permanentemente in deposito, ma solo provvisoriamente occupare gli spazi adibiti. Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla custodia dei beni lasciati in palestra o nei locali adiacenti.
20. È fatto divieto di lasciare materiale infiammabile o pericoloso o qualunque altro oggetto che sia contro l'igiene e la sicurezza.
21. È fatto obbligo di segnalare immediatamente per iscritto, e se riscontrato in orario di chiusura della scuola, non oltre le ore 8.30 del mattino successivo, ogni guasto o danno arrecato alle attrezzature e agli arredi, e ogni altra situazione che possa costituire pericolo per le persone.
22. È vietata la subconcessione: nel caso in cui, a seguito di controlli disposti dall'Ufficio Sport, venisse trovata una società diversa dall'assegnataria, l'assegnazione verrà revocata, fatti salvi ulteriori atti a salvaguardia degli interessi del Comune.
23. In caso di inadempienza della Società Sportiva riguardo le pulizie dell'impianto, il pagamento entro i termini delle tariffe dovute, l'improprio utilizzo secondo le regole di cui sopra, i comportamenti non consoni al buon costume e al senso civico, l'Amministrazione Comunale, dopo numero due richiami ufficiali, potrà:
 - revocare immediatamente la concessione di utilizzo;
 - richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati all'impianto;
 - sanzionare con una multa di euro 150,00;
 - sospendere per 15 giorni la concessione di utilizzo.
24. Le inadempienze di cui sopra saranno verificate direttamente dall'Assessorato allo Sport, anche in collaborazione con la Polizia Locale. Le sanzioni potranno essere cumulate.
25. Le palestre possono essere utilizzate per attività ricreative, rispettando la capienza massima degli impianti, esclusivamente dagli Istituti Scolastici.
26. La concessione amministrativa delle palestre e degli impianti sportivi non deve arrecare in alcun modo nocumento all'ordinario svolgimento delle attività didattiche.
27. La concessione amministrativa di cui sopra può essere assentita solo previa prestazione di idonea garanzia non soggetta alla maturazione di interessi, da rendere in numerario, ovvero tramite fidejussione bancaria, assicurativa o ex art. 106 della legge bancaria.